

3      1736      04/08/2022

0,00    **TNH22L001736000HH**  
0,00    *codice identificativo*  
         *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1    TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO  
Carlo Rosato Vessicelli

## STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

“ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO - ODV”

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA  
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. il 04.08.2022  
n. 1436  
Liquidazione Reg. €  
Reg. €  
Bollo €  
Sanz. € 56,15  
Int. €

### Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Mantova L'ENTE DEL TERZO SETTORE in forma di organizzazione di volontariato denominato "ISTITUTO ONCOLOGICO MANTOVANO ODV" (IOM-ODV), di seguito indicato con il termine di "Associazione". L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha sede legale attualmente nel Comune di Mantova, Via Albertoni n. 1, presso l'Azienda Ospedale "Carlo Poma". Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art.12 del presente statuto.

### Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs.

n. 117/2017.

Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale del comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

### Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale nel campo dell'assistenza socio-sanitaria a favore di malati di tumore, pazienti oncologici e pazienti con terminalità.

#### Art. 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali di cui alla lett. a) comma 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lett. b) comma 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- prestazioni socio-sanitarie di cui alla lett. c) comma 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale in armonia con i propri fini istituzionali (lett. u) comma 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017).

In particolare l'Associazione si propone di:

- incrementare, presso l'Ospedale di Mantova, la ricerca sulla etiopatologia e la terapia dei tumori;
- favorire ed effettuare l'assistenza e l'ospedalizzazione domiciliare dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata o terminale;
- istituire borse di studio da assegnare a studiosi italiani e stranieri che svolgono la loro attività in campo oncologico presso Istituzioni italiane e straniere;
- favorire, attraverso l'organizzazione di seminari, di convegni e di altri eventi

culturali, la circolazione delle informazioni sul progredire degli studi in campo oncologico;

- partecipare a programmi di ricerca valutati meritevoli di incoraggiamento; sensibilizzare Enti pubblici e privati e cittadini nei confronti del problema dei tumori al fine di ottenere, ad alto livello, forme di cooperazione capaci di far progredire più agevolmente i processi di conoscenza di questo particolare settore della medicina;
- produrre e finanziare pubblicazioni e/o stampati di carattere informativo concernente studi, ricerche e ogni altra notizia attinente all'attività dello IOM-ODV;
- acquistare in proprio beni mobili strumentali (apparecchiature, ecc.) utili al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- raccogliere fondi destinati a beneficenza o all'acquisto di macchinari, attrezzature e altre strumentazioni da donare o mettere a disposizione dei reparti di cura, di degenza e di diagnostica;
- promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative in ambito socio-sanitario;
- promuovere ed attuare attività a sostegno delle famiglie di malati oncologici;
- organizzare corsi di formazione per Volontari e persone impegnati in servizi di assistenza socio-sanitaria al malato di tumore;
- attribuire incarichi ed instaurare collaborazioni professionali per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di Volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei Volontari associati. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### Art. 5 - Ammissione

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si

impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

#### Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali; per la consultazione dei libri sociali gli associati possono rivolgersi alla segreteria, negli orari d'ufficio, facendone preventiva richiesta, che verrà evasa nel limite di giorni quindici;
- d) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli Organi Sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

#### Art. 7 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al

Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro degli Associati. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

L'Associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i Soci.

La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal Revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
- e) il Collegio dei Garanti, se nominato
- f) il Comitato Etico Scientifico, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da

almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni associato ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un altro associato.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

#### Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra gli associati;
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le concessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo

ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dell'associato, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- k) nomina il Comitato Etico-Scientifico;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta

motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quando previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quinti (3/5) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

I Componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

#### Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;

- g) individua le attività diverse, di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente Statuto, attuabili dall'Associazione;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

#### Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui non sia possibile procedere con la surrogazione del Consigliere con il primo dei non eletti, prevista dallo Statuto, è necessario convocare l'Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo Consigliere. Il componente così nominato scade con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

#### Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a

maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

#### Art. 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

#### Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco degli Associati garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.

#### Art. 19 - Organo di Controllo e revisione legale

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

#### Art. 20 - Comitato Etico-Scientifico

Il Comitato Etico-Scientifico è un organo consultivo che ha lo scopo di assistere lo IOM-ODV verificando e garantendo la qualità etico scientifica delle sue iniziative.

I suoi componenti saranno scelti tra un elenco di nomi di riconosciuto valore proposto dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Etico-Scientifico potranno anche non essere Associati dello IOM-ODV.

#### Art. 21 - Libri sociali

Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro degli Associati, contenente l'elenco degli Associati dell'Associazione;
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i

- verbali dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
  - d) il libro dei Volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
  - e) il libro verbali dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

La tenuta dei libri sociali di cui alle lettere a), b), c) e d) è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 22- Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché i fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) *quote sociali*;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;

- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza di mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da Volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

#### Art. 23 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di

missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta è predisposta dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale.

#### Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni

derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

#### Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento pubblico.

#### Art. 28 - Norma transitoria

I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.